



## DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Repertorio Generale: 18/2026 del 25/05/2026

Data Approvazione: 20/05/2026

Protocollo: 99463/2026

Titolario/Anno/Fascicolo: 2.10/2026/2

Proponente: CONSIGLIERE DELEGATA DANIELA CAPUTO

Materia: MOBILITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA.

### DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *498\_3725^MC\_DeliberaFirmataConRG.pdf*

4c642d9e7811fe0480a3d851fdf66c1ac7988e14aef8eb03ec499d12ddb55ee4



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2026

Fascicolo 2.10\2026\2

**Oggetto: Approvazione del nuovo Statuto dell'Agencia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.**

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consigliere/i metropolitane/i in carica:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Bettinelli Sara                        | 13. Finiguerra Domenico                   |
| 2. Caputo Daniela                         | 14. Griguolo Marco                        |
| 3. Ceccarelli Bruno                       | 15. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 16. Mantoan Giorgio                       |
| 5. Colombo Christian                      | 17. Maviglia Roberto                      |
| 6. Cucchi Raffaele                        | 18. Piscina Samuele                       |
| 7. Cuomo Giovanni                         | 19. Pruiti Rino Carmelo Vincenzo          |
| 8. De Marchi Diana Alessandra             | 20. Segala Marco                          |
| 9. De Vito Alessandro                     | 21. Variato Francesco                     |
| 10. Del Ben Daniele                       | 22. Vassallo Francesco                    |
| 11. Di Stefano Roberto                    | 23. Veneroni Dario                        |
| 12. Festa Paolo                           | 24. Villani Guglielmo                     |

Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Scrutatrici/scrutatori Consigliere/Consiglieri: Bettinelli, Colombo, Maviglia.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti Consiglieri: Ceccarelli, Cucchi, Cuomo, Di Stefano, Finiguerra, Piscina, Variato.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 17 Consigliere/i.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con diciotto voti a favore.

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto	
IL SINDACO (Giuseppe Sala)	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



**PROPOSTA**  
**di deliberazione del Consiglio metropolitano**

Fascicolo 2.10\2026\2

**Oggetto: Approvazione del nuovo Statuto dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.**

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

La relatrice del presente provvedimento è la Consigliera Daniela Caputo a cui è stata conferita la delega alla materia “Mobilità, metrotranvie e Coordinamento fondi europei” con decreto rep. gen. n. 44/2026 del 17/02/2026, atti n. 31438/2026/1.9/2023/1;

**PREMESSO CHE:**

La Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, recante “Disciplina del settore dei trasporti”, articola il territorio della Regione in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, in ciascuno dei quali è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, preposta all’esercizio associato delle funzioni degli Enti locali, in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale, nel bacino territoriale di competenza. Le agenzie sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale.

Il Consiglio Metropolitano di Milano con deliberazione in data 30 novembre 2015, con atto n. 50, come modificato con successiva deliberazione in data 17 marzo 2016, con atto n. 7, ha adottato lo schema di statuto dell’Agenzia;

L’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito Agenzia) è stata costituita il 27 aprile 2016 con Decreto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia. L’Agenzia ha sede in Via Tommaso Pini, 1 - 20134 Milano.

Le agenzie per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 7, comma 10, della suddetta L.R. 6/2012, sono costituite e partecipate: “a) da Regione Lombardia; b) dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano; c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate”.

La Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2019 ha integrato la composizione delle agenzie con la previsione della presenza, all’art. 7, c. 10, lett. d), di “almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo Statuto”.

Con deliberazione dell'Assemblea n.4 del 3 agosto 2022, è stato approvato il vigente Statuto, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge regionale 21/2019;

PREMESSO INOLTRE CHE:

L'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 2026 , n. 2 “Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)”, pubblicata sul BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026, ha apportato alcune modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 6/2012, modifiche che occorre recepire nello Statuto dell'Agenzia.

La legge in particolare ha modificato la composizione dell'Agenzia, escludendo la Regione, e prevedendo che la stessa Agenzia sia partecipata:

- a) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
- b) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
- c) dai comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale,

i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione.

Con la modifica di legge sopra richiamata, si prevede inoltre, all'art.7, commi 0.10.1., che *“Possono altresì presentare istanza di partecipazione alle Agenzie [...], con le modalità previste dallo Statuto, i comuni non capoluogo di provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale:*

- i) necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale;*
- ii) necessità di affidamento all'Agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale.”*

I comuni non capoluogo già facenti parte delle agenzie a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 21/2019, per i quali sussista almeno una delle condizioni di cui al comma 0.10.1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto devono comunicare alla competente agenzia la volontà di continuare a farne parte. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione i comuni di cui al primo periodo non fanno più parte dell'agenzia e lo statuto è conseguentemente adeguato. L'uscita dei comuni dall'agenzia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle modifiche allo statuto di cui al precedente periodo;

VISTA la d.g.r. n. 548 del 16 febbraio 2026, pubblicata sul B.U.R.L. del 24 febbraio 2026, in attuazione dell'art. 7, comma 10.1 della l.r. 6/2012, che ha rideterminato le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti all'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, nella misura riportata all'allegato A allo statuto.

PRESO ATTO che da una ricognizione condotta, ad oggi i comuni non capoluogo del bacino di competenza sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale - i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione e che quindi partecipano di diritto all'Agenzia, - risultato essere: Comune di Bussero (MI), Comune di Cassano d'Adda (MI), Comune di Cassina de' Pecchi (MI), Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Comune di Gorgonzola (MI), Comune di Legnano (MI), Comune di Melzo (MI), Comune di Rho (MI), Comune di San Donato Milanese (MI), Comune di Seregno (MB), Comune di Casalpusterlengo (LO), Comune di Vigevano (PV), Comune di Voghera (PV);

DATO ATTO che, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2026, è pervenuta la richiesta di adesione all'Agenzia da parte del Comune (non capoluogo) di Peschiera Borromeo, avente i requisiti di cui all'art.7, comma 0.10.1. della l.r. 6/2012;

CONSIDERATO che l'Agenzia ha inviato lo schema di modifiche al proprio Statuto - acquisito agli atti con pec prot. n. 41450 del 3/03/2026 - predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia stessa e che risulta quindi necessario procedere alla sua approvazione con deliberazione consiliare;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia (Allegato A) a recepimento delle modifiche alla l.r. 6/2012 apportate dalla l.r. 2/2026, del quale si propone qui l'approvazione;

**VISTI** altresì:

- la Legge n. 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il nuovo Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Sindaco metropolitano e/o il/la consigliere/a delegato/a ad intervenire all'Assemblea dell'Agenzia che sarà convocata per l'approvazione del nuovo Statuto;
- 3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00  
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

**IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE**  
**Antonio Sebastiano Purcaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

## Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia Statuto

Ai sensi dell'art. 7 - comma 7 - della l.r. n. 6/2012, gli Enti locali facenti parte dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, con atti:

- Consiglio comunale di Pavia in data 15 maggio 2014 con atto n. 11;
- Consiglio comunale di Lodi in data 12 giugno 2014 con atto n. 69;
- Consiglio comunale di Monza in data 19 giugno 2014 con atto n. 53;
- Consiglio comunale di Milano in data 15 febbraio 2016 con atto n. 6;
- Consiglio provinciale di Monza e Brianza in data 12 giugno 2014 con atto n. 17, integrato con il provvedimento adottato in data 25 luglio 2014, con atto n. 24;
- il Commissario Straordinario Provinciale di Lodi in data 11 giugno 2014 con atto n. 22;
- il Consiglio provinciale di Pavia in data 23 giugno 2014, con atto n. 39;
- il Consiglio Metropolitan di Milano in data 30 novembre 2015, con atto n. 50;

hanno adottato lo schema di statuto della predetta Agenzia.

Con d.g.r. n. X/4869 del 29 febbraio 2016 la Giunta regionale ha verificato il rispetto delle previsioni di legge e la coerenza con le linee guida regionali degli statuti approvati ed ha prescritto alla Città Metropolitana di Milano e al Comune e alla Provincia di Pavia l'approvazione definitiva dello statuto con le integrazioni richieste con la medesima d.g.r..

Con atti:

- del Consiglio comunale di Pavia in data 18 aprile 2016, con atto n. 12;
- del Consiglio provinciale di Pavia in data 06 aprile 2016, con atto n. 28;
- del Consiglio Metropolitan di Milano in data 17 marzo 2016, con atto n. 7

la Città Metropolitana di Milano, il Comune e la Provincia di Pavia hanno approvato in via definitiva la proposta di Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia con le integrazioni prescritte dalla d.g.r. n. X/4869 del 29 febbraio 2016.

L'art. 1 della l.r. n. 2/2026 ha apportato alcune modifiche all'art. 7 della l.r. n. 6/2012 che devono essere recepite nello Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia. Fra queste, è stata anche modificata anche la costituzione dell'Agenzia, prevedendo che la stessa sia partecipata:

- a) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
- b) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate
- c) dai comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione.

Con la modifica di legge sopra richiamata, si prevede altresì che *"Possono altresì presentare istanza di partecipazione alle Agenzie [...], con le modalità previste dallo Statuto, i comuni non capoluogo di provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale:*

- a) *necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale;*
- b) *necessità di affidamento all'Agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale."*

La d.g.r. n. 548 del 24 febbraio 2026, pubblicata sul B.U.R.L. del 24 febbraio 2026, in attuazione dell'art. 7, comma 10.1 della l.r. 6/2012, ha determinato le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti all'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, nella misura riportata all'allegato A allo statuto.

Da una ricognizione condotta, ad oggi i comuni non capoluogo del bacino di competenza sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione, e che quindi partecipano di diritto all'Agenzia, sono:

- Comune di Bussero (MI)
- Comune di Cassano d'Adda (MI)
- Comune di Cassina de' Pecchi (MI)
- Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
- Comune di Gorgonzola (MI)
- Comune di Legnano (MI)
- Comune di Melzo (MI)
- Comune di Rho (MI)
- Comune di San Donato Milanese (MI)
- Comune di Seregno (MB)
- Comune di Casalpusterlengo (LO)
- Comune di Vigevano (PV)
- Comune di Voghera (PV)

Si da atto che, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2026, è pervenuta la richiesta di adesione all'Agenzia del Comune, non capoluogo, di Peschiera Borromeo (MI), deliberata dal Consiglio comunale con delibera n. 18 del 16 aprile 2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 10.2 della l.r. 6/2012, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 0.10.1 della medesima legge regionale.

----- • -----  
Il testo di statuto approvato è il seguente:

INDICE

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Art. 1 Istituzione e denominazione
- Art. 2 Finalità e funzioni dell'Agenzia
- Art. 3 Sede dell'Agenzia
- Art. 4 Durata

TITOLO II  
ORGANI

- Art. 5 Organi dell'Agenzia
- Art. 6 Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione
- Art. 7 Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 8 Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 9 Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 Presidente
- Art. 13 Direttore
- Art. 14 Comitato Tecnico
- Art. 15 Organo di revisione

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE

- Art. 16 Uffici e personale
- Art. 17 Contabilità
- Art. 18 Mezzi finanziari
- Art. 19 Pareggio di bilancio e contributi degli Enti
- Art. 20 Patrimonio
- Art. 21 Servizio di Tesoreria

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE

- Art. 22 Conferenza locale del trasporto pubblico locale

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Pubblicità degli atti
- Art. 24 Nuove adesioni e modificazioni degli Enti aderenti e rapporti con gli Enti del bacino
- Art. 25 Norma di rinvio

----- • -----

TITOLO I  
GENERALITÀ

**Art. 1 - Istituzione e denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito denominata «Agenzia»), per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'Agenzia è un ente pubblico non economico, ad esclusiva partecipazione pubblica, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile. L'Agenzia è pertanto soggetta alle regole dell'evidenza pubblica e si qualifica come amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L'Agenzia assume la denominazione di Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e della Brianza, Lodi e Pavia.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti:
  - a) Comune di Milano;
  - b) Comune di Monza;
  - c) Comune di Pavia;
  - d) Comune di Lodi;
  - e) Città Metropolitana di Milano;
  - f) Provincia di Monza e Brianza;
  - g) Provincia di Pavia;
  - h) Provincia di Lodi;
  - i) Comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione.
5. Possono altresì presentare istanza di partecipazione all'Agenzia i comuni non capoluogo di provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale:
  - a) necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale;
  - b) necessità di affidamento all'Agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale.
6. Le adesioni di cui al comma 5 e gli altri eventi passibili di determinare una modifica degli Enti aderenti all'Agenzia sono disciplinate dall'art. 24 di questo statuto (lo «Statuto»).

**Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Agenzia**

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 provvedendo, tra l'altro, a:
  1. la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, che devono essere coordinati e integrati con i servizi ferroviari nel rispetto delle direttive regionali, nonché del programma del trasporto pubblico regionale, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
  2. l'elaborazione di pareri e proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volti ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini di competenza dell'Agenzia;
  3. l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, anche con riferimento al servizio ferroviario ricompreso nel bacino nel rispetto del regolamento sul sistema tariffario integrato regionale di cui all'art. 44 della legge regionale 4 aprile 2012, n.6;
  4. la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
  5. la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
  6. l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
  7. la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dovranno contenere altresì l'applicazione dei premi e delle penali;
  8. la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
  9. lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico e forme complementari di mobilità sostenibile;
  10. lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico, fra cui:
    - a) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
    - b) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
    - c) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo.

11. il recepimento delle politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza, come definite dalle direttive regionali, attraverso l'inserimento di specifici obblighi nel contratto di servizio con il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;

12. la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;

13. la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) contratti di servizio;
- c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
- d) aspetti tariffari;
- e) dati di monitoraggio;

14. il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari;

15. la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;

16. l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;

16 bis. la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio;

17. lo studio e la ricerca di forme trasportistiche innovative, anche tramite accordi con altri enti pubblici e/o soggetti privati che possano contribuire all'approfondimento delle tematiche di competenza dell'Agenzia;

18. la promozione di servizi di informazione agli utenti.

2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con l'Ente locale interessato o con gli Enti locali interessati, le ulteriori funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, c. 14, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, nonché le funzioni relative al trasporto scolastico.

### **Art. 3 - Sede dell'Agenzia**

1. L'Agenzia ha sede legale in Milano e, laddove necessario per garantire una migliore funzionalità operativa dell'Agenzia, sedi operative in ciascuno dei Comuni capoluogo di provincia.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire ulteriori sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

### **Art. 4 - Durata**

1. La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento dell'Agenzia o di recesso esercitato nel rispetto delle norme vigenti da parte di Enti Locali diversi da quelli di cui all'art. 1, c. 4, la rete infrastrutturale ove ceduta in tutto o in parte, e le relative pertinenze, il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli Enti secondo i criteri dettati in apposito regolamento dell'Agenzia.

3. In mancanza di regolamento, ciascun Ente avrà diritto a ottenere la restituzione della rete infrastrutturale eventualmente apportata con le relative pertinenze e il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli Enti in proporzione agli apporti effettuati nel corso degli ultimi 10 anni.

## **TITOLO II ORGANI**

### **Art. 5 - Organi dell'Agenzia**

1. Sono Organi dell'Agenzia:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Direttore;
5. l'Organo di revisione.

2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di revisione è di tre anni.

### **Art. 6 - Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione**

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.

2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.
3. Ogni rappresentante degli Enti aderenti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato, indicata nell'allegato «A» dello Statuto.

#### **Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Agenzia.
2. Spetta all'Assemblea:
- a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c) l'elezione dell'Organo di revisione;
  - d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;
  - e) l'approvazione delle modalità di affidamenti dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
  - f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
  - g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale;
  - h) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
  - i) la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003 che può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto;
  - j) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia; tali pareri assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea al momento della votazione;
  - k) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;
  - l) l'assunzione di mutui;
  - m) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012.;
  - n) l'approvazione di interventi di efficientamento e riprogrammazione dei servizi resi necessari per conseguire il pareggio di bilancio a fronte di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti;
  - o) l'approvazione degli adeguamenti ordinari delle tariffe al tasso di inflazione e gli eventuali indirizzi in merito all'applicazione degli stessi ai differenti titoli di viaggio.
3. Le modalità di scelta del rappresentante di cui al c. 2, lett. i) sono disciplinate da apposito regolamento dell'Agenzia.

#### **Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione.
2. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza attraverso idonea piattaforma che consenta: (a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni dell'Assemblea possono essere registrate al solo fine di una più agevole e precisa verbalizzazione, nel rispetto delle norme in materia di privacy (Dlgs 196/2003).
3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al c. 2, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.
4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nel modo sopra indicato, quando in esse siano rappresentate tutte le quote di partecipazione detenute dagli Enti aderenti e vi intervengano tutti gli Amministratori in carica che si dichiarano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione detenute dagli Enti Aderenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.
6. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione non computando ai fini del predetto calcolo gli Enti che si sono astenuti dalla votazione. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.

7. Le deliberazioni relative alle lettere d), e), f), di cui al c. 2 dell'art. 7, sono assunte con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, non computando ai fini del predetto calcolo gli Enti che si sono astenuti dalla votazione.

7 bis. Le deliberazioni relative alle lettere b), c), m), di cui al c. 2 dell'art. 7, sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, non computandosi ai fini del predetto calcolo gli Enti che si sono astenuti dalla votazione.

7 ter. Le decisioni relative alle lettere d), e), f) e g) di cui al c. 2, che abbiano dirette ripercussioni sui servizi di competenza di uno o più degli Enti Aderenti, devono essere adottate, per la parte che incida direttamente sullo specifico territorio, con il voto favorevole di questi ultimi. L'Ente che abbia espresso voto negativo, entro 15 giorni dal momento in cui tale voto negativo viene espresso, deve formulare, a pena di decadenza, una proposta, per la parte di propria competenza, che sarà oggetto di votazione da parte dell'Assemblea e potrà essere rifiutata solo con il voto contrario dei quattro quinti delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione. Nel caso la proposta preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, l'Ente che ha formulato la proposta deve contestualmente mettere a disposizione la relativa copertura finanziaria.

7 quater. Le deliberazioni relative alla lettera n), di cui al c. 2 dell'art. 7, sono assunte senza la partecipazione al voto dei comuni non capoluogo, non applicandosi ad essi, in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7, c. 7bis, della l.r. 6/2012, la previsione di assunzione di responsabilità in merito all'eventuale debito o disavanzo determinato dalla deliberazione, secondo la modalità prevista dal comma 2.ter dell'Art. 19.

8. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a), del c. 2, dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati presentate dagli Enti aderenti. Nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9, c. 1. ai numeri uno e due di ciascuna lista dovranno essere inseriti candidati di genere differente. Nella prima assemblea in cui sarà inserito tale punto all'ordine del giorno, la votazione sarà effettuata solo nel caso in cui venga presentata un'unica lista da parte di tutti i soci. Nelle assemblee successive, aventi tale punto all'ordine del giorno, ciascuno degli Enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. Il risultato ottenuto da ciascuna lista sommando le quote di partecipazione degli Enti che l'avranno votata (il «Risultato di Lista») è diviso successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della lista nell'ordine previsto come segue:

- i. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 1;
- ii. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 2;
- iii. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 3;
- iv. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 4;
- v. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 5;
- vi. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 6;
- vii. candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 7.

I candidati di ciascuna lista vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e risultano eletti:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione, il candidato che avrà conseguito il maggior quoziente e, a parità di quozienti, quello della lista votata dall'Ente detentore della maggiore quota di partecipazione all'Agenzia;
- b) componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati e, a parità di voti, quello della lista votata dall'Ente detentore della maggiore quota di partecipazione all'Agenzia.

In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un consigliere sia di genere diverso dagli altri.

9. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

#### **Art. 9 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.

2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti appartenente alla medesima lista e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione, fra uno o più candidati presentate dagli Enti aderenti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti, i quali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi a prescindere dalla durata di ciascun mandato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende o imprese che gestiscono direttamente o indirettamente, i servizi di trasporto pubblico regionale o locale ovvero che siano appaltatrici di forniture di beni o servizi in favore dell'Agenzia. Il medesimo divieto si applica a chi abbia ricoperto tali funzioni o cariche nell'anno precedente alla nomina. Infine, sono sospesi

e decadono dalla carica di consiglieri di amministrazione i soggetti che, successivamente alla loro nomina, si trovino nelle condizioni di ineleggibilità qui previste.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non decadono alla scadenza del mandato di governo degli Enti aderenti che ne hanno presentato la candidatura.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

7. In caso di conferimento di deleghe operative ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione determina l'entità del relativo emolumento, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:

- a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
- b) previo parere obbligatorio dell'Assemblea, che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea al momento della votazione, l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia;
- c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;
- d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
- e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto e pubblicato a cura della Regione;
- f) l'adeguamento annuale delle tariffe;
- g) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
- h) istituire eventuali sedi operative dell'Agenzia sul territorio del bacino di competenza;
- i) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea;
- j) sulla base di una istruttoria predisposta dal Direttore, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali a personale esterno all'Agenzia;
- k) sulla base di una istruttoria predisposta dal Direttore, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza;
- l) l'elaborazione dei pareri e delle proposte di cui all'art. 2, c. 1, punto 2).

#### **Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al c. 1, con consegna a mano, lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza. Sono tuttavia valide le riunioni, anche se non convocate nel modo sopra indicato, quando vi intervengano tutti gli Amministratori in carica che si dichiarano sufficientemente informati sulle materie poste all'ordine del giorno.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza mediante apposita piattaforma che consenta; (a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere registrate al solo fine di una più agevole e precisa verbalizzazione, nel rispetto delle norme in materia di privacy pro tempore vigenti.

4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti e a scrutinio palese, salvo quanto previsto dal c. 5. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

5. Devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e) e f) del c. 1, dell'art. 10.

6. Su invito del Presidente, che viene formulato tenendo conto degli argomenti posti all'ordine del giorno, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti designato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. i).

#### **Art. 12 - Presidente**

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio palese, è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Presidente che ha svolto due mandati consecutivi, anche non completi, può essere nominato per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
- c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 13 Direttore**

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto e pubblicato a cura della Regione. Il Direttore è scelto mediante selezione comparativa dei curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali e organizzative, privilegiando i candidati che abbiano conseguito il diploma di laurea e siano esperti di sistemi di mobilità e trasporti.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a tre anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti indicati al c. 2, a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia. Egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e, sulla base delle direttive impartite da quest'ultimo, coordina e indirizza i dirigenti perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate. In particolare, il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 16, c. 1:
  - a) dirige e sovrintende l'Agenzia;
  - b) rilascia le autorizzazioni, i pareri non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Agenzia e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
  - c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
  - d) cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
  - f) predispone lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
  - g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e nei limiti fissati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche nelle more dell'approvazione del predetto regolamento, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
  - h) presiede alle procedure di gara e di concorso, salvo atto di nomina di altro soggetto dotato delle necessarie esperienze, qualifiche e requisiti di legge;
  - i) stipula i contratti, autonomamente o previa delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente lettera g) del presente articolo;
  - j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
  - k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
  - l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
  - m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
  - n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
  - o) predispone l'istruttoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la definizione e la scelta degli incarichi dirigenziali da attribuire al personale interno ed esterno, tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza;
  - p) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

**Art. 14 Comitato Tecnico**

1. Può essere istituito un comitato tecnico composto da dirigenti o loro delegati nell'organico degli Enti aderenti all'Agenzia, competenti in materia di trasporti, designati dalla Città Metropolitana di Milano, dalla Provincia di Monza e della Brianza, dalla Provincia di Lodi, dalla Provincia di Pavia, dal Comune di Milano, dal Comune di Monza, dal Comune di Lodi, dal Comune di Pavia e da un massimo di quattro rappresentanti nominati dai Comuni non capoluogo.
2. Il Comitato Tecnico, ove istituito, opera come organo di consultazione a supporto del Consiglio di Amministrazione e del Direttore in relazione alle questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore.
3. I componenti del Comitato Tecnico svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.

**Art. 15 Organo di revisione**

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di Revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.
3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea. Su richiesta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente dell'Organo di revisione deve partecipare alle predette riunioni.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 16 Uffici e personale**

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.
2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.
3. L'Agenzia è costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 o comunque con risorse umane messe a disposizione dagli Enti partecipanti o reclutati attraverso procedure concorsuali, con oneri a carico del sistema e comunque non eccedenti la quota massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi.

#### **Art. 17 Contabilità**

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.
4. Il bilancio di previsione è approvato dall'Assemblea previa approvazione del Documento Unico di Programmazione
5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

#### **Art. 18 Mezzi finanziari**

1. L'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema.
2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:
  1. contributi degli Enti aderenti, proporzionati al costo del servizio di propria competenza;
  2. contributi di altri Enti appartenenti al territorio dell'Agenzia che abbiano chiesto servizi aggiuntivi;
  3. introiti tariffari, diretti o indiretti, se dovuti;
  4. stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
  5. rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
  6. eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.
3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.
4. L'Agenzia, al fine del migliore perseguimento del proprio scopo e delle proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e del principio di economicità della gestione, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, potrà avvalersi, ricorrendo ad appositi convenzionamenti, degli enti strumentali degli Enti aderenti, fermo restando il rispetto dei presupposti di legge per ricorrere a tali affidamenti.

#### **Art. 19 Pareggio di bilancio e contributi degli Enti**

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.
2. Provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate gli Enti aderenti all'Agenzia che le hanno generate in relazione al servizio di propria competenza oppure rivalendosi sugli Enti non aderenti che abbiano richiesto servizi aggiuntivi, in conformità con quanto previsto al riguardo dalla l.r. 6/2012 e s.m.i.
- 2 bis. In caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente, che dovrà essere regolata da apposita convenzione.
- 2 ter. Nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, l'Agenzia procede a un efficientamento dei costi o a una riprogrammazione dei servizi che consenta il conseguimento del pareggio di bilancio. Se l'Assemblea delibera a maggioranza di non procedere all'efficientamento dei costi o alla riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che hanno assunto tale deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.
3. Ogni tre mesi l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

**Art. 20 Patrimonio**

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti nonché mediante acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. I beni in dotazione come i beni direttamente acquistati dall'Agenzia, sono iscritti in apposito libro dei cespiti e a suo nome presso i registri mobiliari e immobiliari.
3. All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli Enti partecipanti.
4. In caso di scioglimento dell'Agenzia, si applicherà quanto disposto dall'art. 4 c. 2 dello Statuto.

**Art. 21 Servizio di Tesoreria**

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO  
PARTECIPAZIONE

IV

**Art. 22 Conferenza locale del trasporto pubblico locale**

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) contratti di servizio;
- c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
- d) aspetti tariffari;
- e) dati di monitoraggio.

2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al c. 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 23 Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

**Art. 24 Nuove adesioni e modificazioni degli Enti aderenti e rapporti con gli Enti del bacino**

1. I comuni non capoluogo che perdano i requisiti previsti dall'Art. 1 comma 4 lettera i) non fanno più parte dell'Agenzia. L'uscita dall'Agenzia degli Enti che non abbiano più i requisiti di adesione decorre dalla data di approvazione del necessario adeguamento dello statuto.

1bis. I comuni non capoluogo che facciano richiesta di adesione all'Agenzia ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, sono ammessi a partecipare all'Agenzia solo dopo verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della fattibilità della proposta avanzata di potenziamento dei servizi TPL di interesse o di trasferimento all'Agenzia di servizi di competenza e dopo sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia per la copertura dei relativi costi. L'entrata nell'Agenzia dei comuni non capoluogo di cui al presente comma decorre dalla data di approvazione del necessario adeguamento dello statuto.

2. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.

3. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

**Art. 25 Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.

----- • -----

## ALLEGATO A

Le quote di partecipazione nell'Agenzia, in applicazione di quanto stabilito dalla D.G.R. 548/2026 e dalle richieste di adesione dei comuni non capoluogo che ne avevano titolo, sono le seguenti:

Comune di Milano	40,0000%
Città Metropolitana di Milano	3,6438%
Provincia di Lodi	6,3014%
Provincia di Pavia	7,0969%
Provincia di Monza e Brianza	7,9579%
Comune di Lodi	6,5290%
Comune di Pavia	7,8964%
Comune di Monza	10,5746%
Comune di Bussero	0,1871%
Comune di Cassano d'Adda	0,4399%
Comune di Cassina de' Pecchi	0,3106%
Comune di Cernusco sul Naviglio	0,7775%
Comune di Gorgonzola	0,4762%
Comune di Legnano	1,3561%
Comune di Melzo	0,4097%
Comune di Peschiera Borromeo	0,5431%
Comune di Rho	1,1372%
Comune di San Donato Milanese	0,7188%
Comune di Casalpusterlengo	0,3522%
Comune di Seregno	1,0054 %
Comune di Vigevano	1,4030%
Comune di Voghera	0,8832%



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**  
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan

Fascicolo 2.10\2026\2

**Oggetto della proposta di deliberazione:**

Approvazione del nuovo Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

- Favorevole  
 Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

*(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)*